

Obbligatoria  
la polizza  
professionale  
per i professionisti



(da [www.servizi-legali.it](http://www.servizi-legali.it) )

Se la consulenza legale, ai sensi dell'art. 2 della legge di riforma forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") non è tra le "attività esclusive" dell'avvocato ma è solo una attività "di competenza" dell'avvocato, come devono esser fatte le polizze assicurative della responsabilità professionale d'avvocato? E come deve, il Consiglio Nazionale Forense, approntare la "polizza collettiva" che il medesimo CNF (attraverso il suo consigliere Luca del Paggio) dichiara di voler definire "in modo che gli avvocati si possano far carico di un premio contenuto"?

Leggo su *ilsole24ore* del 30 gennaio 2013 un articolo di Patrizia Maiocchi dal titolo "*Professioni. La copertura per la responsabilità negli studi. Polizza obbligatoria, avvocati e ingegneri alla gara europea. I legali attendono i risultati del bando per definire le clausole del contratto-tipo*".

Si legge, in particolare, nell'articolo: "

*Gli avvocati si stanno preparando. <<Il Consiglio Nazionale Forense -dichiara il consigliere Luca del Paggio, delegato a seguire le assicurazioni- ha concluso il 18 gennaio scorso la gara europea indetta per individuare un consulente e un broker assicurativo che possa coadiuvarlo nella definizione delle condizioni essenziali di una polizza-tipo e, in un secondo momento, nell'individuazione della tipologia della soluzione da adottare. L'obiettivo, per cui siamo in contatto anche con la Cassa forense, è quello di definire una polizza collettiva con le adeguate coperture finanziarie in modo che gli avvocati si possano fare carico di un premio contenuto >>".*

Dunque -se non altro nel suo prossimo confronto col consulente e broker assicurativo che avrà individuato con la citata gara europea- il CNF dovrà presto dire come la pensa circa l'ambito

effettivo della riserva di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, asseritamente riconosciuta agli avvocati dalla legge di riforma forense. Quando si tratta di scrivere una polizza bisogna esser più precisi di quando si tratta di scrivere una legge! O no?

**Anticipo la conclusione di queste mie riflessioni: la problematica alla soluzione della quale deve ritenersi finalizzato il primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense è quella dell'assicurazione del rischio della responsabilità professionale dell'avvocato e quella della copertura delle attività non riservate all'avvocato ma neppure atipiche per la sua professione**

Al di fuori dal riferimento a tale problematica non è possibile formulare una interpretazione logica e costituzionalmente orientata



(capace di evitare alla norma una declaratoria di incostituzionalità per violazione di una ampia serie di principi costituzionali) del primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense.

Rileggiamo il comma 5 e il primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della riforma forense.

Recitano:

*"5. Sono **attività esclusive** dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.*

*6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è **di competenza** degli avvocati. ...".*

S'è detto a destra e a manca che con tali disposizioni la legge di riforma forense avrebbe attribuito una riserva di consulenza legale agli avvocati, anche se con limiti particolari (e di difficile individuazione, anche per quanto disposto dal secondo periodo del comma 6). Niente di più sbagliato ! Nel comma 5 dell'art. 2 si indicano le "attività esclusive" dell'avvocato, mentre nel primo periodo del comma 6 dello stesso articolo si individuano le attività che sono solo "di competenza" dell'avvocato. Ebbene, è evidente che dal riconoscimento che una certa attività è "di competenza" dell'avvocato non deriva affatto che quella attività sia "esclusiva" dell'avvocato. Anzi, a dirla tutta, l'accostamento "topografico" delle qualificazioni di due diverse attività come di "attività esclusiva", l'una, e di attività "di competenza", l'altra, rende davvero imbarazzante la diffusa affermazione "politica" (data in pasto a colleghi che si pensano sprovveduti?) per cui con la legge di riforma forense si sarebbe garantito un margine di lavoro alla categoria degli avvocati, assediata da consulenti ben organizzati.

Qual è allora il vero significato del primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma

forense?

Ce lo chiarisce, a mio avviso, una sentenza della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione: la n. 18912/2009 (anche se esiti parzialmente differenti sembra poter condurre Cass. 2460/2010, per la quale, se il rischio non è espressamente escluso dal contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve tenere indenne il curatore fallimentare che sia dichiarato responsabile del danno arrecato alla procedura concorsuale). La sentenza della Cassazione n. 18912/2009, intervenendo a decidere in tema di colpa professionale dei consulenti del lavoro, si è espressa su questione che interessa, in realtà, tutti i professionisti tenuti alla assicurazione della loro responsabilità professionale, compresi gli avvocati: quando c'è copertura assicurativa per attività non riservate ad una professione?

In particolare: Cassazione 18912/2009 ha stabilito che non gode della copertura assicurativa il consulente del lavoro che deve risarcire un cliente per colpa professionale in relazione a un'attività, come la redazione di un contratto di locazione, che "non è tipica di questa professione". In particolare "la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti, non rientra tuttavia né nelle attività 'tipiche' previste per il consulente del lavoro, né nella previsione contrattuale della polizza assicurativa".

In conclusione, mi pare ragionevole che la riforma forense, proprio perchè ha sancito l'obbligo di assicurazione del rischio della attività professionale (all'art. 12 ha statuito il dovere di stipulare una "polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione") dell'avvocato, abbia "chiarito" -nel primo periodo del comma 6 dell'art. 2- che tra le attività professionali che l'assicurazione obbligatoria degli avvocati dovrà garantire rientrano anche le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale connotate in certa maniera.

**Resta un problema: cosa s'è voluto disporre coi successivi periodi del comma 2 dell'art. 6 ?** In essi si legge: *"E' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purchè portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti"*.

Si tratta di disposizioni pensate per conciliare, da una parte, l'instaurazione di contratti di consulenza e assistenza legale stragiudiziale con soggetti che non siano avvocati e, dall'altra, una generale (escluse le dette eccezioni) riserva agli avvocati di tal tipo di consulenza e assistenza. Sono disposizioni evidentemente viziate di incostituzionalità per tre motivi: 1)

irragionevolmente limitano la possibilità di concludere contratti di consulenza e assistenza stragiudiziale con non avvocati solo nei casi di lavoro subordinato o prestazioni d'opera continuativa e coordinata; 2) in tale quadro dispongono irragionevoli differenziazioni di disciplina in base alla natura dei datori di lavoro (privilegiando talune associazioni e società); 3) comunque e soprattutto, va considerato che negli ultimi tre periodi del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense potrebbero apparire sensate solo in relazione ad una effettiva riserva di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale agli avvocati. Il punto è che -come sopra s'è chiarito- la detta riserva è stata espunta dal testo di legge definitivamente approvato il 21 dicembre 2012 e ormai legge dello Stato. Ne risulta una diversa incostituzionalità, per irragionevolezza, delle disposizioni (non più eccezionali) degli ultimi tre periodi del comma 6 dell'art. 2.

## LEGGI DI SEGUITO DALLA SENTENZA N. 18912/2009 DELLA CASSAZIONE ...

***... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network [www.concorrenzaeavvocatura.ning.com](http://www.concorrenzaeavvocatura.ning.com) e aderisci al gruppo aperto ["concorrenza eavvocatura" su facebook](#) (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...***

### *Motivi della decisione*

*Con il primo motivo di ricorso si denuncia la errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d'Appello aveva ritenuto che la redazione di un contratto di locazione non fosse propria della professione di consulente del lavoro: poichè non è prevista alcuna riserva per una categoria di professionisti, che siano abilitati alla redazione di detto contratto; la valutazione della sentenza impugnata sarebbe erronea.*

*Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle norme sulla interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c. e segg.), nella parte in cui era stata esclusa la copertura assicurativa per l'attività suddetta. Tale attività non soltanto non sarebbe vietata, ma rientrerebbe comunque nella previsione della polizza, tenuto conto che si tratta di clausole predisposte dalla compagnia su modulo della stessa predisposto e quindi non sarebbe ammessa una interpretazione limitativa e restrittiva.*

*Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto cioè della L. 11 gennaio 1979, n. 12, artt. 2 e 13, che disciplina le materie riservate alla competenza dei consulenti del lavoro, tra le quali si ricorrono ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente ... e per quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in genere.*

*Con il quarto motivo si denuncia l'errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, giacché la sentenza impugnata aveva ommesso di dare alcuna giustificazione sulla esclusione della attività professionale del consulente del lavoro della redazione di contratti di locazione.*

*Tutti i motivi indicati sono incentrati sulla questione se la copertura assicurativa comprendesse anche l'attività prestata dal ricorrente, di predisposizione di un contratto di locazione, che non rientra certamente nell'attività tipica del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la L. 11 gennaio 1979, n. 12. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro;*

*... si precisava quindi che tale garanzia si estendeva anche alla consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazioni e quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale. Si rammenta poi che la L. n. 12 del 1979, art. 2, prevede che il consulente del lavoro svolga per conto del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente nonché ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.*

***Del tutto ineccepibile risulta quindi la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata, secondo la quale la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti, non rientra tuttavia né nelle attività tipiche previste per il consulente del lavoro, né nella previsione contrattuale della polizza assicurativa di cui sopra.***

*Il ricorso merita quindi rigetto; nulla per le spese poichè la M. A. s.p.a. non ha svolto difese.*

*P.Q.M.*

*La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.*

*Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.*

*Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2009.*